



Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Ufficio VIII

Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione
Ufficio III

31 MAG. 2007

UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI COMUNITARI
LORO SEDE

ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITÀ
LORO SEDE

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDE

Prot. DGSA.VIII/5275/P - I.u.c.b/4

OGGETTO: Scambi intracomunitari di alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).

Nell'ambito della disciplina degli scambi comunitari dei prodotti di origine animale, la direttiva 2004/41/CE modifica, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, la direttiva 89/662/CEE, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo n. 28/93, e successive modifiche, determinando una ridefinizione del campo di applicazione dello stesso decreto.

Più in dettaglio, la direttiva 2004/41/CE, sebbene non sia stata ancora recepita, modifica l'allegato A) della direttiva 89/662/CEE e di conseguenza l'allegato A del decreto legislativo n. 28/93 che, pertanto, deve intendersi costituito dalle seguenti normative:

1. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002,
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2004
3. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992
4. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002

Con l'inclusione del Regolamento (CE) n. 853/2004 nelle disposizioni normative de
sopra citato allegato A) tutti gli alimenti disciplinati da detto regolamento rientrano ne
campo di applicazione del decreto legislativo 28/93 relativo ai controlli veterinari applicabil
negli scambi intracomunitari.

Considerato che il Regolamento (CE) n. 853/2004, fatte salve le espresse, different
indicazioni in esso contenute, non si applica agli alimenti che contengono prodotti d
origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti), tali stess
prodotti restano esclusi dalle disposizioni del decreto legislativo n. 28/93 (*obbligo di
registrazione presso gli UVAC e di prenotifica di arrivo delle partite di provenienza
comunitaria introdotte nel territorio nazionale*).

Riguardo alla differenziazione tra prodotti di origine animale e prodotti composti, si
precisa che la semplice aggiunta di un ingrediente vegetale (es. spezie) ad un prodotto a
base di carne, di latte o ad un prodotto della pesca trasformato non ne muta la tipologia in
"prodotto composto".

Ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004, infatti, <<.....i prodotti di origine animale
trasformati sono prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di alimenti di origine
animale crudi; tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione
per conferire loro caratteristiche specifiche>> (es. l'aggiunta di pepe all'impasto di un
insaccato comporta la realizzazione di un prodotto trasformato a base di carne ma non lo
rende prodotto composto).

Pertanto, nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE, restando pertanto
assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 28/93, i seguenti prodotti:

- yogurt alla frutta;
- formaggi alle erbe, al pepe, alle noci ecc.
- prodotti a base di carne salati o insaccati contenenti spezie, bacche, aromi vegetali
ecc.
- i prodotti della pesca ed i molluschi trasformati aromatizzati con erbe, spezie,
bacche ecc.
- i sanguinacci;
- altri prodotti di origine animale ai quali l'aggiunta di ingredienti diversi non ne
modifica la natura di origine animale.

Sono, invece, prodotti composti:


- le salse (es. salsa tonnata o salsa alla amatriciana), ragù, maionese ecc.;
- i gelati al latte;
- la cioccolata, le caramelle e gli altri prodotti dolciari;
- i prodotti da forno contenenti strutto/ciccioli/latte/uova ecc.
- le pizze condite con prodotto a base di carne (salsiccia), uova, formaggi ecc.
- i panini imbottiti;
- le paste alimentari farcite;
- le paste alimentari all'uovo;
- gli altri prodotti contenenti un ingrediente di origine animale che non rappresenta
l'ingrediente principale e non incide sulle caratteristiche del prodotto finito.

Riguardo alla disciplina di controllo sanitario concretamente applicabile ai prodotti composti di provenienza comunitaria, esclusa l'applicabilità del decreto legislativo n. 28/93, gli stessi permangono assoggettati esclusivamente alla vigilanza sanitaria delle Aziende sanitarie nelle fasi di loro distribuzione e commercializzazione sul territorio nazionale.


Si pregano codesti Assessorati a diramare la presente nota alle Aziende sanitarie dei rispettivi territori.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sicurezza
degli alimenti e Nutrizione
(Dr. Silvio Barrelo)



IL DIRETTORE GENERALE
Direzione Generale Sanità Animale
e Farmaco Veterinario
(D.ssa Gaetana Ferri)



G. Atanzio C. Farina
A. Donato P. Noè

